



MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	
14. SET. 2015	
16817	SEC

*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
di concerto
con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 224 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” ed in particolare l’art. 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246, concernente l’istituzione e la disciplina del Fondo per le vittime dell’amianto;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 recante “*Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’art. 1 commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” ed in particolare l’art.1, comma 116, secondo cui “*Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l’INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*”;

VISTA la nota tecnica trasmessa dal Direttore Generale dell’INAIL protocollo n. 2174 del 30 aprile 2015 che stima in n. 5.140 unità i beneficiari complessivi nel triennio di sperimentazione 2015-2017, di cui rispettivamente n. 3.200 per l’anno 2015 e n.970 per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

VISTA la citata nota tecnica con la quale l’INAIL, tra l’altro, individua – nell’ambito delle economie del Fondo per le vittime dell’amianto costituite negli anni 2008-2010 – in complessivi euro 28.783.164,00 le risorse da destinare a copertura degli oneri finanziari derivanti dall’estensione del beneficio del citato Fondo ai malati di mesotelioma, come sopra individuati e non destinatari della misura percentuale prevista dal Regolamento di cui al D.M. n. 30 del 12.01.2011;

VISTO il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui alla nota n. 39664 dell’8 maggio 2015, anche in ordine alla modalità di erogazione sempre indicate da INAIL nella più volte citata lettera del 30 aprile u.s., circa la corresponsione *una tantum* di euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), a ciascun malato di mesotelioma, a valere sulle individuate risorse complessive di euro 28.783.164,00;



1



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
di concerto
con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

DECRETA

Articolo 1

1. In via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017 l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) da corrispondersi *una tantum*, su istanza dell'interessato.
2. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui al comma 1 a valere sulle risorse del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di spesa di euro 28.783.164,00, ripartito nei seguenti termini in relazione ai diversi esercizi: euro 17.919.480,00 per l'anno 2015, euro 5.431.842,00 per l'anno 2016, euro 5.431.842,00 per l'anno 2017.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma 4 Settembre 2015

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E
DELLE FINANZE

